

C 60423

TITOLO I

NOME - SEDE - DURATA -

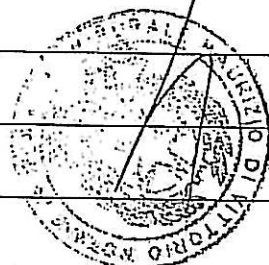
SCOPO DELLA SOCIETA'

ARTICOLO 1

La Società per azioni costituita in Trieste con atto in data 4 febbraio 1947 del Notaio Giovanni Iviani di Trieste, assume la denominazione di "CEMENTIR - Cementerie del Tirreno S.p.A."

La Società ha sede in Roma e dura fino a tutto il 31 dicembre 2050 salvo proroga da deliberarsi dall'Assemblea.

Potranno essere istituite, modificate e soppresse sedi secondarie, succursali, rappresentanze, dipendenze ed agenzie in Italia ed all'estero e, potrà essere trasferito l'indirizzo della sede sociale nell'ambito dello stesso Comune, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.



ARTICOLO 2

La Società ha per oggetto l'esercizio, direttamente e/o indirettamente, tramite l'assunzione di partecipazioni a società di qualunque tipo, enti, consorzi o imprese, in Italia ed all'estero, delle attività di produzione e commercializzazione di cemento, calce e, in genere, dei leganti idraulici, dei materiali da costruzione ed affini nonché quelle complementari, accessorie ed ausiliarie, compreso l'esercizio di cave e miniere, ed il commercio dei prodotti delle industrie sopracennate ed affini, di materie prime, di beni

strumentali, di prodotti semilavorati e finiti comunque connessi o utili per lo sviluppo delle attività sociali e/o delle sue partecipate, e l'esercizio dei relativi trasporti sotto qualsiasi forma.

La Società potrà anche esercitare direttamente, o indirettamente attraverso l'assunzione di partecipazioni o interessenze di qualsiasi genere, al fine di supportare lo sviluppo delle proprie attività, qualsiasi attività nel settore delle risorse energetiche e quindi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, le attività di produzione, raccolta, trasporto, trasformazione e commercializzazione e tutte quelle comunque ad esse connesse, ivi incluse quelle di cogenerazione nonché le attività di gestione di servizi ambientali in un'ottica di sviluppo sostenibile anche a protezione dell'ambiente.

La Società potrà assumere e concedere partecipazioni od interessenze, sotto qualsiasi forma, in altre Società od Imprese italiane ed estere aventi scopo eguale od affine al proprio o comunque connesso al proprio sia direttamente che indirettamente, nonché concedere finanziamenti e garanzie a società partecipate.

Sono escluse in ogni caso le attività di raccolta di risparmio tra il pubblico e dei servizi di investimento così come definiti dal D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, nonché delle attività di cui all'art. 106 del D.Lgs. 1° settembre 1993,

n. 385 in quanto esercitate anch'esse nei confronti del pubblico.

La Società potrà compiere ogni operazione industriale, immobiliare, commerciale, bancaria, mobiliare e finanziaria, comunque connessa con l'oggetto sociale o utile per il conseguimento dello stesso, o che venga ritenuta idonea per ottimizzare la gestione della liquidità non investita in attività caratteristiche.

La Società potrà inoltre assumere mandati, sotto qualsiasi forma, di gestire, amministrare, dirigere Società ed Imprese, svolgervi le attività comprese nell'oggetto sociale in relazione sia alla totale attività delle mandanti che a singole attività delle stesse.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE - AZIONI

ARTICOLO 3

Il capitale sociale è di Euro 159.120.000 (euro centocinquantanovemilionicentoventimila) diviso in n. 159.120.000 azioni del valore nominale di Euro 1 (uno).

Le azioni sono indivisibili. Quando siano liberate per intero esse possono essere al portatore, se la legge lo consente, e possono essere convertite in nominative o viceversa su richiesta e a spese dell'azionista.

Ogni azione dà diritto a un voto. La qualità di azionista costituisce, di per sé sola, l'adesione all'atto costitutivo

ed al presente Statuto ed importa, da parte dell'azionista, elezione di domicilio, a tutti gli effetti di legge, presso la sede legale della Società per quanto concerne i suoi rapporti con la medesima.

ARTICOLO 4

Il capitale sociale potrà essere aumentato per deliberazione dell'Assemblea con la emissione anche di azioni aventi diritti diversi dalle precedenti.

Addivenendosi ad aumenti di capitale, le azioni ordinarie di nuova emissione saranno offerte in opzione agli azionisti, in proporzione del numero delle azioni da essi possedute, salvo le eccezioni previste dall'art. 2441 del Codice Civile.

L'assemblea può deliberare la riduzione del capitale sociale anche mediante assegnazione ai soci di attività sociali.

TITOLO III

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 5

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da non meno di cinque membri e non più di quindici membri eletti dall'Assemblea. Gli amministratori durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori sono rieleggibili a norma dell'art. 2383

Codice Civile.

L'elezione dei componenti il Consiglio di Amministrazione

avviene sulla base di liste presentate dai Soci aventi di-

ritto di voto che rappresentino almeno il due per cento del

capitale sociale o la diversa soglia stabilita ai sensi del

la normativa vigente. Le liste devono essere depositate

presso la sede sociale entro il quindicesimo giorno antece-

dente la data fissata per la riunione dell'assemblea in pri-

ma convocazione.

Le liste indicano quali sono i candidati in possesso dei re-

quisiti di indipendenza stabiliti dalla legge e sono corre-

date dal curriculum vitae dei candidati che illustri le ca-

atteristiche professionali e personali dei medesimi e dalla

loro accettazione della candidatura.

Ogni azionista può presentare o concorrere alla presentazio-

ne di una sola lista contenente un numero massimo di 15 can-

didati indicati con un numero progressivo; ogni candidato

può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

I presentatori dovranno comprovare la loro qualità di Socio

depositando, contestualmente all'elenco, la documentazione

attestante il possesso del numero delle azioni necessarie

alla presentazione della lista.

Il primo candidato della lista di minoranza che abbia otte-

nuto il maggior numero di voti e non sia collegata in alcun

modo, neppure indirettamente, con la lista risultata prima

per numero di voti, è eletto Amministratore; gli altri componenti del Consiglio di Amministrazione saranno trattati secondo l'ordine progressivo indicato nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti .

In caso di presentazione di una sola lista o nel caso in cui una sola lista riporti voti, risulteranno eletti, all'esito della votazione, tutti i candidati della stessa in base alle ordinarie maggioranze di legge.

Ai fini del riparto degli Amministratori da eleggere non si tiene conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione della stessa.

Per la nomina di amministratori che abbia luogo al di fuori delle ipotesi di rinnovo dell'intero Consiglio di Amministrazione, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge e senza osservare il procedimento sopra previsto.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, si provvede ai sensi dell'art. 2386 del codice civile.

ARTICOLO 6

Il Consiglio elegge tra i suoi membri un Presidente e può eleggere un Vice Presidente che sostituisca il Presidente nei casi di assenza o di impedimento.

Il Consiglio elegge un Segretario, che può anche essere persona estranea al Consiglio.

ARTICOLO 7

Il Consiglio è convocato dal Presidente, o da chi ne fa le veci, tanto nella sede sociale che altrove, ogni qualvolta lo creda opportuno o ne sia richiesto dalla maggioranza dei Consiglieri o dei Sindaci.

La convocazione, con l'indice delle materie da trattarsi, deve essere fatta con invito scritto spedito almeno cinque giorni prima di quello dell'adunanza.

Nei casi di urgenza il preavviso potrà essere trasmesso anche telegraficamente, a mezzo fax o per posta elettronica anche due giorni prima.

L'avviso di convocazione deve essere comunicato ai sindaci negli stessi termini.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato

Esecutivo possono tenersi anche per videoconferenza o teleconferenza. Pertanto gli aventi diritto a partecipare alle

riunioni possono intervenire a distanza, anche da sedi diverse, utilizzando adeguati sistemi di collegamento.

In tal senso devono essere tassativamente assicurate per la validità della seduta:

- l'individuazione di tutti i partecipanti in ciascun luogo del collegamento;

- la presenza nello stesso luogo di chi presiede e del segretario della riunione;

- la possibilità, per ciascuno dei partecipanti alla riunione

ne, di intervenire, di colloquiare ed esprimere oralmente il proprio parere, di inviare, ricevere e trasmettere atti e documenti in genere con contestualità di esame e di decisione deliberativa.

Nel caso di riunione in video/teleconferenza questa si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario.

ARTICOLO 8

Le sedute del Consiglio sono presiedute dal Presidente e, in sua assenza, dal Vice Presidente. In mancanza di quest'ultimo sono presiedute dal Consigliere più anziano d'età.

Per la validità delle sedute di Consiglio occorre la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti: in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Nelle nomine di persone a parità di voti è preferito il più anziano di età.

I verbali del Consiglio, trascritti in apposito libro, saranno firmati dal Presidente della seduta e dal Segretario.

ARTICOLO 9

Gli Amministratori hanno diritto al rimborso delle spese da essi incontrate per l'esercizio delle loro funzioni.

Ad essi spetta, inoltre, sulla somma globalmente all'uopo deliberata dall'Assemblea un compenso assegnato come al comma successivo. La deliberazione dell'Assemblea, una volta

presa, sarà valida fino a diversa determinazione dell'Assemblea stessa.

Il Consiglio di Amministrazione stabilirà come ripartire tra i suoi membri la somma annua di cui al comma precedente, salvo diversa determinazione dell'Assemblea.

ARTICOLO 10

Il Consiglio, nei limiti dell'oggetto sociale, ha pieni poteri di deliberare e compiere tutti gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria, eccettuate soltanto quelle deliberazioni che sono riservate all'Assemblea per legge o dal presente Statuto.

Il Consiglio delibera quindi anche sugli acquisti e sulle alienazioni immobiliari, sulla partecipazione ad altre aziende o società costituite o costituende, anche sotto forma di conferimento, su qualsiasi operazione presso il Debito Pubblico, la Cassa Depositi e Prestiti, le Banche, gli Istituti di emissione, ed ogni altro Ufficio pubblico e privato, sulle costituzioni, surroghe, postergazioni, cancellazioni o rinunce di ipoteche, sulle trascrizioni ed annotamenti di ogni specie, sulle azioni giudiziarie, anche in sede di cassazione, o revocazione, su compromessi o transazioni.

Il Consiglio può delegare, in tutto o in parte, le proprie attribuzioni e poteri al Presidente e ad altri membri, ovvero anche a persone estranee al Consiglio, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio

della delega ai sensi dell'art. 2381 c.c., può altresì nominare un Amministratore Delegato, determinandone mansioni e compensi.

Il Consiglio può nominare tra i suoi membri un Comitato Esecutivo, conferendo attribuzioni e poteri, nei limiti previsti dall'art. 2381 Codice Civile.

Il Consiglio può costituire uno o più Comitati speciali tecnici e amministrativi, chiamando a farne parte anche persone estranee al Consiglio e determinandone gli eventuali compensi.

Il Consiglio può infine nominare un Direttore Generale, uno o più Direttori e Procuratori.

Sono inoltre, attribuite al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2365, secondo comma, c.c. le deliberazioni concernenti:

- la fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 c.c. e 2505 bis c.c.;

- l'istituzione, il trasferimento e la soppressione di sedi secondarie ;

- la riduzione del capitale sociale in caso di recesso degli azionisti.

La rappresentanza legale e contrattuale della Società di fronte a qualunque autorità giudiziaria ed amministrativa e di fronte a terzi, nonché la firma sociale spettano al Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice

Presidente ove questi sia stato nominato.

Il potere di rappresentanza e di firma sociale può anche essere conferito dal Consiglio di Amministrazione ad uno o più Amministratori ed anche a persone estranee al Consiglio, determinandone il contenuto i limiti e le modalità di esercizio nelle forme di legge.

Ogni amministratore deve dare notizia agli altri amministratori ed al collegio sindacale sulle operazioni nelle quali abbia un interesse, per conto proprio o di terzi.

Gli organi delegati riferiscono con periodicità almeno trimestrale al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla società e dalle società controllate.

La comunicazione viene normalmente effettuata, con periodicità almeno trimestrale, in occasione delle riunioni consiliari; la comunicazione, inoltre, al di fuori delle riunioni consiliari viene effettuata da uno dei legali rappresentanti al Presidente del Collegio Sindacale.

Le comunicazioni al di fuori delle riunioni consiliari dovranno essere effettuate per iscritto al Presidente del Collegio Sindacale.

TITOLO IV

ASSEMBLEE GENERALI

ARTICOLO 11

L'Assemblea è convocata mediante avviso pubblicato nei termini di legge sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica o sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" o sul quotidiano "Il Messaggero".

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie. L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno un volta entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale essendo la società tenuta alla redazione del bilancio consolidato.

Le Assemblee ordinarie e straordinarie si riuniscono; oltre che nei casi previsti dalla legge, ogni qualvolta il Consiglio lo riterrà opportuno.

Le Assemblee hanno luogo presso la sede sociale od in altra località che sarà indicata nell'avviso di convocazione.

ARTICOLO 12

Sono legittimati all'intervento in Assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto i quali abbiano preventivamente depositato presso la sede sociale la certificazione o le comunicazioni previste dal secondo comma dell'art. 2370 c.c., nel termine di due giorni precedenti la data della singola riunione assembleare.

Ogni azionista che abbia diritto ad intervenire all'assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta, da altro azionista, che non sia Amministratore o dipendente della società, e che abbia egli pure il diritto di intervenire.

Gli Enti e le Società legalmente costituiti possono interve-

nire all'Assemblea a mezzo di persona anche non azionista, designata mediante delega scritta. Le deleghe possono essere conferite anche mediante lettera, ovvero dichiarazione scritta in calce al biglietto di ammissione all'Assemblea.

ARTICOLO 13

La presidenza dell'Assemblea, salvo il caso previsto dall'art. 2367 Codice Civile, secondo comma, spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, eventualmente al Vice Presidente o al Consigliere più anziano di età fra i presenti oppure a persona eletta a maggioranza di legge, dai presenti.

Il Presidente nomina un Segretario che può essere un azionista, un notaio o anche un estraneo; nomina altresì due scrutatori qualora lo ritenga opportuno. Spetta al Presidente dell'Assemblea verificare la regolarità della costituzione della assemblea, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare il suo svolgimento ed accertare il risultato delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti verrà dato conto nel verbale.

ARTICOLO 14

Per la costituzione dell'Assemblea e la validità delle deliberazioni si osservano le disposizioni della normativa vigente.

Le deliberazioni sono validamente prese per alzata di mano, a meno che venga richiesta la votazione per appello nomina-

le. Le nomine alle cariche possono avvenire per acclamazione, se nessun azionista vi si oppone.

I verbali saranno firmati da chi presiede, dal segretario e, se nominati, dagli scrutatori.

TITOLO V

DEI SINDACI

ARTICOLO 15

Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e tre Supplenti a cui spetterà la retribuzione determinata dall'Assemblea.

L'elezione dei componenti il Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dai Soci aventi diritto di voto che rappresentino almeno il due per cento del capitale sociale o la diversa soglia stabilita ai sensi della normativa vigente. Le liste devono essere depositate presso la sede sociale entro il quindicesimo giorno antecedente la data fissata per la riunione dell'assemblea in prima convocazione.

I presentatori dovranno comprovare la loro qualità di Socio depositando, contestualmente alla lista, la documentazione attestante il possesso del numero delle azioni necessarie alla presentazione della lista.

Nel caso in cui alla data di scadenza del termine per la presentazione delle liste sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci appartenenti

al medesimo gruppo o aderenti ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società, possono essere presentate liste sino al quinto giorno successivo a tale data, fermo restando il rispetto degli obblighi di pubblicità ai sensi della normativa vigente. In tale caso la soglia percentuale stabilita per la presentazione delle liste è ridotta della metà.

Le liste devono essere corredate dalle informazioni relative ai soci che le hanno presentate, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, dal curriculum vitae di ciascun componente della lista nonché da una dichiarazione dei medesimi attestante, sotto la propria personale responsabilità, il possesso dei requisiti previsti dalla legge e la propria accettazione della candidatura.

Le liste per l'elezione dei componenti il Collegio Sindacale recano i nominativi di uno o più candidati, comunque in numero non superiore ai sindaci da eleggere, contrassegnati da un numero progressivo; le liste possono essere ripartite in due sezioni, ciascuna con un massimo di n. 3 candidati (progressivamente numerati) per la carica di sindaco effettivo e di sindaco supplente.

Nessun socio potrà presentare o votare, anche per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie, più di una lista ed ogni candidato potrà candidarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

		All'esito della votazione risulteranno eletti Sindaci effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti (la "Lista di Maggioranza") e il primo candidato della lista - presentata e votata da parte di soci che non siano collegati, neanche indirettamente, ai soci di riferimento - che sarà risultata seconda per numero di voti (la "Lista di Minoranza"), il quale assumerà la carica di Presidente del Collegio Sindacale.
		Risulteranno altresì eletti:
		- due Sindaci supplenti tra i candidati indicati nella sezione "Sindaci Supplenti" della Lista di Maggioranza in numero progressivo;
		- un Sindaco supplente tra i candidati indicati nella sezione "Sindaci Supplenti" dalla Lista di Minoranza secondo il numero progressivo.
		In caso di presentazione di una sola lista o nel caso in cui una sola lista riporti voti, all'esito della votazione, risulteranno eletti tutti i candidati della stessa secondo le ordinarie maggioranze di legge.
		In caso di mancata assunzione o di cessazione dalla carica di un sindaco effettivo subentra il Supplente appartenente alla medesima lista.
		L'Assemblea chiamata a reintegrare il Collegio ai sensi di legge provvederà in modo da rispettare il principio della rappresentanza della minoranza.

Non possono essere inseriti nelle liste i candidati che ricoprano già incarichi di Sindaco in altre tre società quotate, con esclusione delle società del Gruppo di controllo. I sindaci restano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

I sindaci uscenti sono rieleggibili.

Le riunioni del Collegio Sindacale sono validamente costituite anche quando tenute a mezzo videoconferenza o teleconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e dagli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi; che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale.

Verificandosi tali presupposti la riunione del Collegio si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente del Collegio Sindacale.

TITOLO VI

DEL DIRIGENTE PREPOSTO

ART. 16

Il Consiglio di Amministrazione nomina annualmente il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili, previo parere del Collegio Sindacale. Il dirigente sarà scelto

tra coloro che abbiano maturato una adeguata esperienza in materia di amministrazione, finanza e controllo presso società di rilevanti dimensioni ovvero nell'esercizio dell'attività professionale e posseggano i requisiti di onorabilità previsti per gli amministratori. Il venir meno dei requisiti di onorabilità nel corso del mandato determina la decadenza dall'incarico; in tal caso, si provvede alla tempestiva sostituzione del dirigente decaduto. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili rimane in carica per un anno fino alla riunione del Consiglio di Amministrazione successivo all'assemblea che approva il bilancio di esercizio.

TITOLO VII

DEL BILANCIO

ARTICOLO 17

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 18

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio provvede, in conformità alle norme di legge, alla formazione del bilancio.

Durante il corso dell'esercizio sociale e in relazione all'andamento di esso, il Consiglio, con voto favorevole di almeno due terzi dei propri membri e con il consenso del Collegio dei Sindaci può deliberare anticipazioni sul dividendo.

L'utile netto del bilancio è ripartito come segue:

- il 5% sarà assegnato al fondo di riserva ordinaria fino a
che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale socia-
le;

- l'1,5% a disposizione del Consiglio di Amministrazione;

- il residuo a disposizione dell'Assemblea per l'assegnazio-
ne del dividendo agli azionisti salvo l'eventuale delibera-
zione di destinare l'utile, in tutto o in parte, a riserva
straordinaria, a fondi di ammortamento speciali o ad eroga-
zioni straordinarie o al rinvio a nuovo.

Il pagamento dei dividendi sarà effettuato presso le Casse
designate dal Consiglio entro il termine che verrà annual-
mente fissato dal Consiglio stesso.

I dividendi non riscossi entro un quinquennio da quando sia-
no divenuti esigibili, saranno prescritti a favore della So-
cietà.

TITOLO VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 19

In caso di scioglimento della Società, le norme per la li-
quidazione, la nomina dei Liquidatori, la determinazione dei
loro poteri e compensi saranno stabiliti dall'Assemblea.

TITOLO IX

DISPOSIZIONE GENERALE

ARTICOLO 20

Per quanto non è contemplato nello Statuto si fa riferimento
alle disposizioni di legge vigenti in materia.

[Handwritten signature and circular stamp]

Reg.to a Roma presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 1

il 04 LUG. 2007 al n. 21397 Serie 17

Esatti Euro 324,00

La presente copia e' conforme al suo originale e si rilascia a richiesta della parte interessata

Roma, addi 04 LUG. 2007

[Handwritten signature and circular stamp]